Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 180-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1985.

Limitazioni d'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere in data 28 novembre 1984 con cui il Consiglio superiore di sanità, preso atto che la commissione di esperti per lo studio degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei composti chimici ha classificato la formaldeide fra le sostanze per le quali risulta evidenza sperimentale, ma non epidemiologica, di cancerogenicità, ha ritenuto che non sia accettabile la presenza di formaldeide come componente nella formulazione dei cosmetici, ma che si possa consentire nel cosmetico finito — purché questo non sia sotto forma di aerosol, fatte salve le schiume, e non sia destinato alla igiene del cavo orale — la presenza di formaldeide utilizzata come conservante delle materie prime;

Rilevato che la direttiva n. 76/768/CEE del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 262 del 27 settembre 1976), modificata dalla direttiva n. 82/368/CEE del 17 maggio 1982 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 167 del 15 giugno 1982), consente l'impiego della formaldeide nei preparati per indurire le unghie fino alla concentrazione del 5% ed ammette l'uso della predetta sostanza come conservante fino alla concentrazione dello 0,1% per i prodotti per l'igiene della bocca e dello 0,2% per i restanti preparati cosmetici, vietando peraltro l'impiego della formaldeide nei generatori aerosol, ad eccezione delle schiume;

Rilevato, altresì, che la menzionata direttiva n. 82/368/CEE consente anche l'uso di sostanze conservanti che liberano formaldeide, fissando per esse concentrazioni massime dalle quali la formaldeide può essere liberata in percentuali comunque non superiori allo 0,2%;

Considerato, che l'art. 12 della predetta direttiva n. 76/768/CEE consente agli Stati membri di vietare o sottoporre a particolari condizioni nel proprio territorio l'immissione nel mercato di prodotti cosmetici che sebbene conformi alle prescrizioni della stessa direttiva, possono mettere in pericolo la salute;

Ritenuto opportuno dare attuazione al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità e stabilire la concentrazione massima di formaldeide ammissibile nel prodotto finito;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato impiegare la formaldeide come componente nella formulazione di prodotti cosmetici; è parimenti vietata l'importazione di prodotti cosmetici che contengano, come componente, la predetta sostanza.

Art. 2.

Nella produzione di cosmetici è ammesso l'impiego di materie prime in cui sia presente come conservante la formaldeide, purché, comunque, la concentrazione della stessa nel prodotto cosmetico finito non sia superiore allo 0,2%.

E' altresì consentito l'impiego di materie prime in cui siano presenti, come conservanti, le sostanze che liberano formaldeide ammesse dalla direttiva n. 82/368/CEE, richiamata nelle premesse, purché la concentrazione delle stesse nel prodotto cosmetico finito non sia superiore ai limiti fissati dalla stessa direttiva.

In nessun caso è consentita la presenza di formaldeide nei prodotti cosmetici sotto forma di aerosol — fatta eccezione per le schiume — e nei prodotti per l'igiene del cavo orale.

I limiti e le condizioni cui, ai sensi dei commi precedenti, è soggetta la presenza nei cosmetici di formaldeide e di sostanze conservanti che liberano formaldeide si applicano anche ai prodotti di importazione.

Art. 3.

I cosmetici non conformi alle disposizioni degli articoli precedenti devono essere ritirati dal mercato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4103)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 giugno 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 262,5 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, che, per il corrente esercizio finanziario 1985, reca lo stanziamento di lire 1.160 miliardi per la spesa di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per il 1985;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con il quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate

sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto ministeriale del 25 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1985, registro n. 1, foglio n. 243, con il quale viene assunto un primo impegno di lire 87,5 miliardi per il 1985, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, finalizzate alle esigenze di manutenzione del patrimonio edilizio e strumentale, a valere sulla assegnazione complessiva di lire 350 miliardi di cui alla delibera CIPE 20 dicembre 1984;

Ritenuto di dover impegnare, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 262,5 miliardi, a titolo di conguaglio sulla sopracitata assegnazione complessiva di lire 350 miliardi, finalizzata alle esigenze di manutenzione del patrimonio edilizio e strumentale;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 262,5 miliardi viene impegnata, a titolo di conguaglio sulla assegnazione complessiva di lire 350 miliardi di cui alla premessa del Fondo sanitario nazionale - parte di conto capitale - a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	21.011.250.000
Valle d'Aosta	414.750.000
Lombardia	39.562.500.000
Bolzano	1.943.250.000
Trento	2.462.250.000
Veneto	25.514.250.000
Friuli-Venezia Giulia	7.595.250.000
Liguria	9.789.000.000
Emilia-Romagna	19.413.000.000
Toscana	18.320.250.000
Umbria	3.833.250.000
Marche	8.382.000.000
Lazio	21.412.500.000
Abruzzo	6.141.750.000
Molise	1.148.250.000
Campania	20.124.000.000
Puglia	18.321.000.000
Basilicata	2.308.500.000
Calabria	7.368.000.000
Sicilia	20.658.750.000
Sardegna	6.776.250.000
Totale	262.500.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 363

(3872)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1985.

Disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, numero 1004;

Visto l'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Visto l'art. 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213;

Considerata la necessità di impartire le particolari disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408, atte ad eliminare, per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica;

Decreta:

Art. 1.

Nella produzione per il consumo interno di bevande alcoliche con alcole gravato da aliquota unica di imposta, negli impianti sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza, il controllo delle operazioni intermedie tra l'estrazione dello spirito dai magazzini fiduciari per il passaggio in lavorazione e la estrazione dei prodotti finiti dalla fabbrica, purché la lavorazione e la sosta in magazzino di conservazione non superino sei mesi, può essere effettuato, su richiesta del fabbricante all'UTIF competente per territorio, in base alle contabilità su registri, schede o supporti meccanografici vidimati dall'UTIF, tenute dal fabbricante stesso per ciascun tipo di prodotto, nonché in base alle risultanze delle lavorazioni sperimentali di cui all'art. 2.

Con tale procedura i cali massimi abbuonabili sono quelli risultanti dalle lavorazioni sperimentali, fino al limite dell'1,50%.

E' consentito inoltre, a richiesta del fabbricante, che lo spirito in cauzione pervenuto in fabbrica, dopo l'accertamento e l'assunzione in carico sui registri di carico e scarico dei magazzini fiduciari sia immediatamente scaricato dagli stessi registri per l'intero quantitativo accertato all'introduzione, e posto a disposizione del fabbricante per il successivo impiego.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i serbatoi dei suddetti magazzini sono considerati serbatoi di lavorazione. Lo spirito dovrà essere preso in carico dal fabbricante su apposito registro, da cui dovrà essere scaricato al momento dell'effettivo impiego e riportato sui registri dei singoli prodotti.

Art. 2.

Per ciascun tipo di prodotto il fabbricante deve dichiarare tutte le fasi ed i tempi di lavorazione, comprendendo anche i periodi di giacenza nei magazzini di conservazione.

Per gli stessi prodotti l'UTIF determina, sottoponendo a controllo l'intero ciclo di produzione, ivi compresa la custodia, di almeno tre partite, il calo percentuale medio effettivo, riferito allo spirito impiegato, che viene assunto come calo percentuale medio abbuonabile, fino al limite dell'1,50%.

In sede di prima applicazione della procedura prevista dal presente decreto, nel caso di impianti già attivi in regime di vigilanza finanziaria permanente, la determinazione del calo percentuale medio effettivo viene effettuata sulla base di almeno tre lavorazioni eseguite con il medesimo ciclo nel corso degli ultimi dodici mesi.

Gli esperimenti debbono essere ripetuti nel caso che cambino le condizioni di lavorazione o giacenza, ed ogni qualvolta l'UTIF lo ritenga necessario.

Art. 3.

In sede di inventario, da effettuarsi almeno una volta all'anno, viene determinato per ciascun tipo di prodotto il calo effettivo, come differenza fra la giacenza contabile, risultante dalle scritturazioni del fabbricante, e quella effettiva.

La giacenza contabile si ottiene sottraendo al carico, dato dalla somma dell'alcole contenuto nelle giacenze iniziali di semilavorato e prodotto finito con l'alcole passato in lavorazione nel periodo cui si riferisce l'inventario, lo scarico costituito dall'alcole contenuto nelle partite di prodotto finito estratto dalla fabbrica.

La giacenza effettiva è data dallo spirito presente nei semilavorati e nelle partite di prodotto finito esistenti in fabbrica al momento dell'inventario. Nel caso che i suddetti prodotti alcolici siano contenuti in recipienti tarati, la loro determinazione sarà effettuata mediante misurazione di volume, temperatura e grado alcolico; nel caso che siano contenuti in bottiglie, la determinazione avverrà in base al volume ed alla gradazione indicata sull'etichetta, da confermare con controllo a scandaglio. Nel caso di applicazione della procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 1 deve essere fatto anche il raffronto fra la giacenza contabile di spirito tal quale riportata nel registro di carico e scarico tenuto dal fabbricante e quella effettiva.

Il calo risultante deve essere attribuito proporzionalmente tra i quantitativi di spirito scaricati per le varie utilizzazioni e le frazioni così determinate debbono essere aggiunte ai cali effettivi dei singoli prodotti.

L'attribuzione ai singoli prodotti dei semilavorati è effettuata secondo le dichiarazioni del fabbricante.

Il calo effettivo di ciascun prodotto viene confrontato con il calo totale ammissibile, ottenuto moltiplicando il calo percentuale medio abbuonabile, definito dall'art. 2, per i quantitativi di spirito passati alla lavorazione nel periodo cui si riferisce l'inventario.

Se il calo effettivo è inferiore od uguale al calo totale ammissibile, viene concesso l'abbuono e l'eventuale differenza verrà sommata al calo totale ammissibile dell'inventario successivo.

Se il calo effettivo è superiore a quello ammissibile, sulla differenza deve essere corrisposta l'imposta.

In sede di prima applicazione della procedura prevista dal presente decreto in impianti già attivi in regime di vigilanza finanziaria permanente, deve essere effettuato un inventario iniziale anche al fine di determinare le rimanenze da riportare sul registro tenuto dal fabbricante nonché, con le modalità indicate nei commi precedenti, l'eventuale differenza di calo abbuonabile da sommare al calo totale ammissibile dell'inventario successivo.

Art. 4.

Nel caso di utilizzazione, nella produzione di bevande alcoliche per il consumo interno, di alcoli gravati da differenti aliquote di imposta, potrà essere adottata, a richiesta del fabbricante, la procedura prevista nei precedenti articoli, alle seguenti condizioni:

a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti estratti per l'immissione in consumo dovrà essere riferito prima alle partite soggette all'aliquota di imposta più elevata introdotte nell'opificio e passate alla lavorazione e poi a quelle ad aliquota di imposta minore.

Qualora durante le operazioni per le quali si applica quest'ultima aliquota, dovesse verificarsi l'introduzione di partite di spirito ad imposta maggiore, l'imputazione ad aliquota di imposta maggiore verrà effettuata dal secondo giorno successivo all'inizio di detta introduzione;

b) in sede di inventario i cali abbuonabili saranno attribuiti alle partite a minore aliquota e gli eventuali cali da assoggettare a pagamento di imposta in via prioritaria alle partite ad aliquota maggiore, se non ancora esaurite contabilmente, fino al loro azzeramento e successivamente a quelle ad aliquota minore.

Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile occorrerà tener conto di tutte le partite di alcole passate alla lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette.

Nel caso di adozione della procedura prevista dal presente articolo, è consentito lo stoccaggio promiscuo nei serbatoi di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota d'imposta. Analoga promiscuità di stoccaggio può essere consentita nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica, purché gli spiriti siano immediatamente passati alla lavorazione con le modalità di cui agli ultimi due commi dell'art. 1.

Art. 5.

La procedura di cui agli articoli 1, 2 e 3 può essere attuata, sempre sotto la condizione dell'unicità della aliquota di imposta, anche nelle fabbriche di bevande alcoliche che preparano prodotti per l'esportazione, purché il produttore accetti, come calo percentuale medio ammissibile quello risultante dagli esperimenti di cui all'art. 2, che non può, in ogni caso superare i limiti massimi ammessi per legge. Non può essere superato il limite dell'1,50% nel caso di produzione promiscua di partite di uno stesso tipo di prodotto, da destinare sia al consumo interno che all'esportazione.

Per gli opifici o reparti nei quali si intende fabbricare prodotti destinati esclusivamente all'esportazione può essere consentito l'impiego di spiriti gravati da differenti aliquote di imposta alle seguenti condizioni:

a) lo spirito contenuto nei prodotti finiti di volta in volta estratti per l'esportazione dovrà essere riferito prima alle partite soggette alle aliquote di imposta meno elevate e poi alle altre introdotte nell'opificio e passate alla lavorazione, fino al loro completo esaurimento contabile;

b) in sede di inventario i cali abbuonabili saranno attribuiti alle partite a minor aliquota, fino al loro azzeramento contabile mentre la parte eccedente nonché gli eventuali cali da assoggettare a pagamento di imposta saranno attribuiti alle partite ad aliquota maggiore.

Resta fermo che nella determinazione del calo totale abbuonabile si terrà conto di tutte le partite di alcole passate alla lavorazione, a qualsiasi aliquota di imposta siano soggette.

Nel caso di adozione della procedura prevista dal secondo comma del presente articolo, è consentito lo stoccaggio promiscuo nei serbatoi di lavorazione degli spiriti tal quali soggetti a diversa aliquota di imposta. Analoga promiscuità di stoccaggio può essere consentita nei magazzini fiduciari annessi alla fabbrica, purché gli spiriti siano immediatamente passati alla lavorazione con le modalità di cui agli ultimi due commi dell'art. 1.

Roma, addì 27 luglio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(4183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 luglio 1985.

Riconoscimento della indicazione geografica « Valle del Tirso » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso del nome di vitigni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare la utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Valle del Tirso » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale all'agricoltura e delle foreste della regione Sardegna;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica « Valle del Tirso » per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Valle del Tirso ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nelle province di Cagliari e Oristano, e risulta delimitata come appresso:

« Valle del Tirso comprende per intero i territori dei comuni: Oristano (con le frazioni Massama, Nuraxinieddu, Silì, Donigala, Fenughedu), Cabras (con la frazione Solanas), Nurachi, Riola Sardo, Baratili, San Pietro, Zeddiani, San Vero Milis, Narbolia, Milis, Tramatza, Ollastra Simaxis, Simaxis (con la frazione San Vero Congius), Solarussa, Siamaggiore, Palmas Arborea, Santa Giusta, Zerfaliu ».

Art. 2.

La indicazione geografica dei vini da tavola « Valle del Tirso » può essere completata dal nome del vitigno sottoelencato:

Vernaccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4070)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 11 maggio 1981 concernente i criteri ai quali dovrà attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui all'art. 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 - capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finaziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 31 della predetta legge n. 227, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le operazioni previste dall'art. 34, lettere *a*) e *b*) della legge 25 luglio 1952, n. 949, relative ai finanziamenti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 15 della medesima legge n. 227;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1981 con il quale sono stati determinati i criteri ai quali dovrà attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui al citato art. 31 della predetta legge n. 227 ed, in particolare, l'art. 1, secondo comma, con il quale è stato stabilito l'obbligo di assicurare presso la SACE il credito all'esportazione delle imprese artigiane;

Vista la proposta formulata dal Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nella seduta dell'11 aprile 1985 intesa a rendere facoltativa, in presenza di intervento della Cassa stessa, l'assicurazione presso la SACE del credito all'esportazione delle imprese artigiane;

Considerato che la proposta della Cassartigiana risponde meglio alle attuali esigenze degli esportatori artigiani;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Il credito concesso dall'esportatore italiano all'acquirente estero, in quanto rifinanziato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, potrà essere assicurato ovvero riassicurato dalla SACE ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1985
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 106

(4635)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 14 marzo 1985.

Eliminazione della richiesta preliminare di agevolazioni per le iniziative industriali meridionali di grandi dimensioni.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, recante nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1979, ai sensi dei quali l'operatore economico prima di avanzare formale domanda di agevolazioni compilata sull'apposito modulo è tenuto a presentare una richiesta preliminare e ad attendere la comunicazione dell'avvenuto affidamento alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'istruttoria tecnico-economica e finanziaria;

Considerata che tali adempimenti, peraltro non previsti per le iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire, costituiscono un appesantimento procedurale che è opportuno eliminare anche ai fini del conseguimento, per quanto possibile, di una uniformità procedurale per le due categorie di iniziative industriali;

Decreta:

A decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano con programmi di costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento, investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire, l'operatore non è più tenuto alla presentazione della richiesta preliminare di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 1979 e, conseguentemente, viene eliminata la fase dell'affidamento della relativa istruttoria tecnico-economica e finanziaria di cui all'art. 2 del citato decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1985

Il Ministro: DE VITO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1985
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 87

(4162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Azionaria laterizi adriatica - A.L.A. di Pescara, che dal 1° gennaio 1984 è stata incorporata per fusione dalla S.p.a. Ana-Sud di Pescara, è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newtex Sud di Città di S. Angelo (Pescara), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.I.L., stabilimento di Porto Torres, ora Enichem Polimeri, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. F.lli Scalas, con sede legale in Cagliari, sedi operative Monte Albo in comune di Connesa (Cagliari) e miniera di Punta Candiazzus, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 21 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmochimica reatina, in Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.A.M.O.V. di A. Fazzini & C., con sede e stabilimento in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 22 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Alfonso Migliorati di Nereto (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chromolit Italia di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azionaria laterizi adriatica - A.L.A. di Pescara, che dal 1° gennaio 1984 è stata incorporata per fusione dalla S.p.a. Ala-Sud di Pescara, è prolungata al 29 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newtex Sud di Città S. Angelo (Pescara), è prolungata al 30 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio di Sulmona, ora Robex S.p.a., è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 30 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento in Bolotana (Nuoro), ora S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotana (Nuoro), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria Silius, con sede in Cagliari e miniera in Genna Tres Montis e Muscadroxiu in territorio di Silius (Cagliari), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Andrea Prandi di Sassari, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L., stabilimento di Porto Torres, ora Enichem Polimeri, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Scalas, con sede legale in Cagliari, sedi operative Monte Albo in comune di Connesa (Cagliari) e miniera di Punta Candiazzus, è prolungata al 19 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elmas S.p.a., stabilimento di Assemini, località Grogastu (Cagliari), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Catania), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmochimica reatina di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.A.M.O.V. di A. Fazzini & C., con sede e stabilimento in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Migliorati di Nereto (Teramo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chromolit Italia di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azionaria laterizi adriatica - A.L.A. di Pescara, che dal 1° gennaio 1984 è stata incorporata per fusione dalla S.p.a. Ala-Sud di Pescara, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icotex S.r.l., stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti (Teramo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic di Teramo, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A. - Azienda materiali argillosi di Scoppito (L'Aquila), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Chieti Scalo (Chieti), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newtex Sud di Città S. Angelo (Pescara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano e stabilimento a Chieti Scalo (Chieti), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti Scalo, è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.I.C.L.A. di L. Di Luzio & F.lli, con sede in Pescara e stabilimento in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Fer-Art Shoes di Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppio di Sulmona, ora Robex S.p.a., è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Far - Fabbrica abruzzese radiatori di Chieti Scalo, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valigi adriatica di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabel manifatture di Alba Adriatica (Teramo), fallita il 16 marzo 1985, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie San Salvo, in San Salvo (Chieti), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in Pescara e stabilimento in San Giovanni Teatino, località Sambuceto (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rainbow di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Grund Aebi di Atessa (Chieti), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari), per i lavori relativi al primo e secondo gruppo della Centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 23 maggio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 agosto 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Porto Vesme (Cagliari), impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a. sospesi dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 febbraio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione e del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres, Sassari e Alghero, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) cardiochirurgia;
2) chirurgia plastica ricostruttiva.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
diritto industriale.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4168)

MINISTERO DEL TESORO

N. 144

Corso dei cambi del 25 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1915,500	1915,500	1915 —	1915,500	1915,75	1915,75	1916 —	1915,500	1915,500	1915,50
Marco germanico .	668,530	668,530	669 —	668,530	668,50	668,48	668,450	668,530	668,530	668,53
Franco francese	219,800	219,800	220,25	219,800	219,75	219,83	219,8 0	219,800	219,800	219,80
Fiorino olandese	594,050	594,050	594,25	594,050	594 —	594,02	594 —	594,050	594,050	594,05
Franco belga .	33,201	33,201	33,23	33,201	33,25	33,21	33,220	33,201	33,201	33,20
Lira sterlina	2697,100	2697,100	2696 —	2697,100	2698,50	2698,40	2700,250	2697,100	2697,100	2697,10
Lira irlandese	2098,500	2098,500	2098 —	2098,500	2097 —	2097,40	2096,300	2098,500	2098,500	—
Corona danese .	186,090	186,090	186 —	186,090	186 —	186,09	186,100	186,090	186,090	186,09
Dracma .	14,529	14,529	14,55	14,529	—	—	14,510	14,529	14,529	—
E.C.U. .	1502,400	1502,400	1502 —	1502,400	1502,32	1502,32	1502,250	1502,400	1502,400	1502,40
Dollaro canadese .	1418,60	1418,60	1 .18 —	1418,60	1418,50	1418,70	1418,800	1418,60	1418,60	1418,60
Yen giapponese .	8,005	8,005	8 —	8,005	8 —	8 —	8,004	8,005	8,005	8 —
Franco svizzero . .	817,870	817,870	817,70	817,870	817,50	817,88	817,900	817,870	817,870	817,87
Scellino austriaco .	95,120	95,120	95,12	95,120	95 —	95,13	95,148	95,120	95,120	95,12
Corona norvegese .	230,100	230,100	229,85	230,100	230 —	230,04	229,990	230,100	230,100	230,10
Corona svedese . .	228,380	228,380	228,70	228,380	228 —	228,39	228,410	228,380	228,380	228,38
FIM	319,350	319,350	319,25	319,350	317,50	319,36	319,380	319,350	319,350	—
Escudo portoghese	11,420	11,420	11,42	11,420	11,25	11,41	11,400	11,420	11,420	11,42
Peseta spagnola	11,532	11,532	11,52	11,532	11,50	11,53	11,400	11,532	11,532	11,53

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1915,750
Marco germanico . .	668,490
Franco francese	219,830
Fiorino olandese . . .	594,025
Franco belga	33,210
Lira sterlina	2698,675
Lira irlandese .	2097,400
Corona danese . . .	186,095
Dracma	14,519
E.C.U.	1502,320
Dollaro canadese . .	1418,700
Yen giapponese	8,004
Franco svizzero . . .	817,885
Scellino austriaco . . .	95,134
Corona norvegese . .	230,045
Corona svedese . . .	228,395
FIM . .	319,365
Escudo portoghese .	11,410
Peseta spagnola	11,531

Media dei titoli del 25 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	92 —
» 9 % » » 1975-90 . .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	91,125
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	84,125
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	91,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988 .	105,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,400
» » » » 1- 3-1982/86	100,350
» » » » 1- 5-1982/86	100,475
» » » » 1- 6-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86 .	101,450
» » » » 1-11-1982/86	100,975
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 7-1983/86	100,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,800
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	102,125
» » » » 1- 2-1983/87	102,200
» » » » 1- 3-1983/87	102,075
» » » » 1- 4-1983/87	101,525
» » » » 1- 5-1983/87	101,350
» » » » 1- 6-1983/87	101,750
» » » » 1-11-1983/87	100,850
» » » » 1-12-1983/87 .	100,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 . .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,500
» » » » 1-10-1983/88	102,350
» » » » 1-11-1983/88	103,300
» » » » 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,275
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1-12-1983/90	103,450
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,875
» » » » 1- 5-1984/91	101,575
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,500
» » » » 1- 8-1984/91	101,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,500
» » » » 1-12-1984/91	100,250
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 . .	100,200
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	100,700
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	99,950
» » » 13,50 % 1-10-1986 . .	99,975
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	97,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108,750
» » » » 1983/90 11,50%	105,600
» » » » 1984/91 11,25%	106,750
» » » » 1984/92 10,50%	103,150

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 16 luglio 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 25 luglio 1985, deve essere apportata la seguente rettifica: corona svedese da *« 222,230 »* a *« 222,280 »*.

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Integrazione al « Prospetto del costo medio dei titoli del 2° semestre 1984, valevole per il 1° semestre 1985, che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione ». (Prospetto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 91 del 17 aprile 1985).

Nel prospetto del costo medio dei titoli, citato in epigrafe, va aggiunto l'elenco che segue:

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
1	8% vent. s.o. (1974-1994)	76,85	72,85	69,17	65,57
2	8% vent. s.o. (1975-1995)	76,65	72,65	68,99	65,39
3	8% vent. s.o. (1976-1996)	72,35	68,35	65,12	61,52
4	9% vent. I em. s.o. (1976-1996)	80,35	75,85	72,32	68,27
5	9% vent. II em. s.o. (1976-1996)	81,30	76,80	73,17	69,12
6	10% vent. s.o. (1977-1997)	83,45	78,45	75,11	70,61
7	13% s.o. CD (1979-1986 e 1979)	103,30	96,80	92,97	87,12
8	6% s.s. Export (1965-1989)	70,35	67,35	63,32	60,62
9	6% s.s. Svil. Ind. emiss. I	89,75	86,75	80,78	78,08
10	7% s.s. Svil. Ind. serie B	100,35	96,85	90,32	87,17
11	7% s.s. Svil. Ind. serie C	97,50	94,00	87,75	84,60
12	7% s.s. Svil. Ind. serie D	96,80	93,30	87,12	83,97
13	8% s.s. Svil. Ind. serie D (1975-1986)	94,20	90,20	84,78	81,18
14	8% s.s. Svil. Ind. serie E	95,70	91,70	86,13	82,53
15	7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986)	93,10	89,60	83,79	80,64
16	7% s.s. Svil. Ind. serie F	94,30	90,80	84,87	81,72
17	8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1987)	92,80	88,80	83,52	79,92
18	7% Ist. Cred. P.U. s.s. Svil. Ind. serie F	95,50	92,00	85,95	82,80
19	8% Ist. Cred. P.U. s.s. Svil. Ind. serie F	97,15	93,15	87,44	83,84
20	7% s.s. Svil. Ind. serie G	90,65	87,15	81,59	78,44
21	9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	91,25	86,75	82,13	78,08
22	7% s.s. Svil. Ind. serie H	89,75	86,25	80,78	77,63
23	8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1988)	92,70	88,70	83,43	79,83
24	10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	94,80	89,80	85,32	80,82
25	7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	96,90	93,40	87,21	84,06
26	10% s.s. Svil. Ind. serie L	93,70	88,70	84,33	79,83
27	8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	77,40	73,40	69,66	66,06
28	10% s.s. Svil. Ind. serie M	95,50	90,50	85,95	81,45
29	10% s.s. Svil. Ind. serie N (1980-1990)	92,80	87,80	83,52	79,02
30	8% s.s. Svil. Ind. serie O	82,95	78,95	74,66	71,06
31	10% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	97,50	92,50	87,75	83,25
32	9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	85,10	80,60	76,59	72,54
33	9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	85,85	81,35	77,27	73,22
34	10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	80,95	75,95	72,86	68,36
35	10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	85,25	80,25	76,73	72,23
36	10% s.s. Svil. Ind. serie T	88,00	83,00	79,20	74,70
	Istituto Nazionale Credito Edilizio:				
37	9%	84,30	79,80	75,87	71,82
38	10%	86,00	81,00	77,40	72,90
39	10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
40	10% (1978-1998)	88,30	83,30	79,47	74,97
	Mediocredito Centrale:				
41	10% (1977-1985)	103,00	98,00	92,70	88,20
42	10% (1979-1985)	103,90	98,90	93,51	89,01
43	13,50% (1980-1986)	104,45	97,70	94,01	87,93
44	13,50% (1981-1987)	108,75	102,00	97,88	91,80
45	Ind. (sem. 8,25%) (1980-1986)	112,75	104,50	101,48	94,05
46	Ind. (sem. 8,25%) (1981-1987)	115,05	106,80	103,55	96,12
47	Ind. (sem. 8,25%) (1981-1987) II emissione	110,55	102,30	99,50	92,07
48	Ind. (sem. 8,35%) (1982-1987)	110,30	101,95	99,27	91,76
49	Ind. (sem. 7,80%) (1982-1987) II emissione	117,80	110,00	106,02	99,00
50	Ind. (sem. 8,35%) (1982-1988)	110,35	102,00	99,32	91,80
51	17,50% (1982-1987)	116,45	107,70	104,81	96,93

(3676)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla società « Fiduciaria romana - Fideroma S.p.a. », in Roma, per l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto 1° luglio 1985, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società « Fiduciaria romana - Fideroma S.p.a. », in Roma, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(4112)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della « Cooperativa edificatrice provinciale a proprietà divisa Edil Acli - Soc. coop. a r.l. », in Gorizia.

Con deliberazione 12 luglio 1985, n. 3455, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al dott. Angelo Falumbo residente in Gorizia, via Mazzini, 24, in ordine alla gestione commissariale della « Cooperativa edificatrice provinciale a proprietà divisa Edil Acli - Soc. coop. a r.l. », in Gorizia, costituita il 13 aprile 1976 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Gorizia.

(4115)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 maggio 1985, n. **16**.

Art. 3, comma 11, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. Regime tributario delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, p. c.:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al comando generale della Guardia di finanza

PREMESSA

Il comma 11 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, dispone che ai fini dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi senza possibilità di prova contraria le cessioni di partecipazioni sociali, nelle ipotesi che il medesimo comma indica. Le plusvalenze derivanti dalle operazioni in questione concorrono quindi, ai sensi del primo comma del richiamato art. 76, alla formazione del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui le operazioni sono concluse.

Volendo richiamarsi, per ragioni sistematiche, allo art. 76 del decreto n. 597 del 1973, la norma ha dovuto ripetere la formula che è nel terzo comma di tale articolo. Si tratta così di una ulteriore ipotesi che si aggiunge a quelle contemplate nel suddetto terzo comma.

La disposizione in esame non abroga né modifica il n. 10 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che riguarda la territorialità di alcuni redditi (« Si considerano prodotti nel territorio dello Stato ...... »). Parimenti rimane in vigore l'ultimo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, che riguarda ipotesi diverse da quelle contemplate dalla nuova disposizione del comma 11 in esame.

SOGGETTI

Sotto il profilo soggettivo la disposizione si applica alle persone fisiche per le operazioni che non rientrano nelle attività di impresa (art. 51 e seguenti del menzionato decreto n. 597), giacché, per quelle che vi rientrano, come è noto, anche i maggiori ricavi o le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni e di quote concorrono a comporre il reddito, indipendentemente dai presupposti quantitativi e temporali posti dalla norma in esame. La disposizione si applica inoltre nei confronti delle società semplici e degli enti non commerciali, tranne i casi in cui le azioni o le quote sono vendute da questi ultimi nell'ambito di un'attività commerciale esercitata in via non esclusiva o principale.

Nei confronti dei soggetti sopra indicati la norma trova applicazione anche con riguardo alle operazioni poste in essere per il tramite di società fiduciarie. Pertanto se azioni o quote appartenenti ai soggetti indicati, sono fiduciariamente intestate ad una società fiduciaria, che provvede alla regolare tenuta delle scritture, con l'osservanza delle relative formalità (vidimazione, ecc.) e alle comunicazioni di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, i trasferimenti a terzi costituiscono cessioni (o conferimenti) operate dal fiduciante, effettivo proprietario, e rientrano così nella norma in esame; altrimenti esse si devono considerare effettuate dalla società fiduciaria nello svolgimento della attività propria, con la relativa imposizione a carico di essa. Per altro verso i trasferimenti dai soggetti sopra indicati a società fiduciarie non costituiscono cessioni e non rientrano nella norma del comma 11 in esame, se sono operati soltanto ai fini della intestazione fiduciaria risultante dalle regolari scritture contabili della società fiduciaria. Rientrano invece evidentemente nella disciplina del comma 11 in esame le cessioni che avvengano con mutamento della proprietà effettiva (e quindi con mutamento del fiduciante) pur rimanendo ferma la intestazione fiduciaria alla società fiduciaria. Costituiscono in ogni caso elementi di controllo, oltre che i riscontri sulle scritture contabili delle società fiduciarie

e sulla relativa documentazione, le comunicazioni effettuate dalla società fiduciaria, ai sensi dell'art. 9 sopra richiamato della legge del 1962, dei nomi dei fiducianti (effettivi proprietari) per i quali essa ha riscosso i dividendi o per conto dei quali ha partecipato alle assemblee.

La disposizione del comma 11 in esame non si applica nei confronti delle società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), delle società di capitali e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio dell'attività commerciale in quanto nei confronti di tali soggetti le disposizioni relative al reddito di impresa si applicano per tutta l'attività esercitata, e tutti i beni ad essi appartenenti si considerano relativi alla impresa (art. 51, ultimo comma, art. 53, secondo comma, art. 54, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598).

Oggetto

La disposizione ha per oggetto le cessioni a titolo oneroso concernenti sia la piena proprietà delle azioni o quote, che i diritti reali limitati (costituzione e cessione di usufrutto, cessione della nuda proprietà), comprese le cessioni dei diritti d'opzione, che la nostra disciplina civilistica non considera utili o frutti, bensì realizzi patrimoniali e la cui cessione comporta quindi la cessione di una parte del valore patrimoniale delle azioni o delle quote. La presente circolare parlando di « cessioni » si riferisce alle diverse operazioni che comportano trasferimento dei diritti (vendite, permute, conferimenti, ecc.).

La disposizione non si applica invece agli atti di riporto quando questi hanno carattere soltanto di operazioni di finanziamento, con il prezzo di riacquisto pari al prezzo di vendita, salva la maggiorazione corrispondente agli interessi correnti, come è stato già riconosciuto in altre occasioni; nè essa si applica al concambio delle azioni o delle quote conseguenti a operazioni di fusione, trattandosi, come parimenti è stato affermato in altre occasioni, di sostituzione e non di realizzo; nè allo scioglimento della comunione con divisione in natura (art. 1111 e seguenti del codice civile) e senza conguagli.

Rientrano nella disciplina in esame, oltre che le cessioni di azioni e quote acquistate dal cedente per compravendita o per permuta, anche le cessioni delle azioni e quote acquisite: a seguito di sottoscrizioni per aumenti di capitale a pagamento, anche avvenute nello esercizio del diritto di opzione e quale sia la causa (onerosa o gratuita) dell'acquisto delle azioni o delle quote dalle quali sono derivati i diritti di opzione; a seguito di assegnazioni avute in sede di liquidazione di società o di attribuzione di utili; a seguito di conversione di obbligazioni in azioni; a seguito di assegnazioni gratuite conseguenti ad aumenti del capitale sociale con imputazioni di riserve (salvo il caso di cui si dirà più avanti).

Essa non si applica invece alle cessioni, ancorché a titolo oneroso, che abbiano per oggetto azioni o quote che siano state acquisite per successione a causa di morte o per donazione. Conseguentemente sono fuori dell'ambito di applicazione della norma anche le azioni o quote gratuite attribuite ad azioni o quote acquisite per donazione o per successione e le cessioni dei diritti d'opzione inerenti alle azioni e alle quote acquisite per successione o per donazione; mentre, come si è detto, sono soggette alla disciplina in esame le azioni e le quote sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione anche se questo deriva da partecipazioni acquisite per donazione o successione.

Poiché la norma si riferisce alle partecipazioni sociali azionarie e non azionarie, non rientrano in essa i negozi riguardanti titoli che non esprimono una quota del capitale sociale, quali le azioni di godimento, le obbligazioni ancorché convertibili, i titoli rappresentativi di quote di fondi di investimento.

Entità delle partecipazioni cedute

La disposizione si applica, e la tassazione ha luogo, soltanto se la cessione (anche a più soggetti) ha per oggetto partecipazioni sociali superiori al 2% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto; al 10% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di altre azioni; al 25% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di partecipazioni non azionarie, come nel caso di quote di società a responsabilità limitata o di società di persone.

Le percentuali vanno considerate in rapporto alla natura giuridica della società, all'entità del capitale sociale di essa e alla situazione (quotazione o meno) alla data in cui la cessione ha luogo, salvo quanto si dirà più avanti per il caso di più cessioni non superiori alla percentuale indicata dalla legge avvenute nell'arco di dodici mesi nel corso dei quali siano intervenute modificazioni in ordine al capitale, alla quotazione o al tipo di società.

Inoltre le percentuali vanno considerate in relazione alle azioni che formano oggetto della cessione, per cui se una società ha due categorie di azioni, una quotata in borsa o al mercato ristretto e l'altra non quotata, la percentuale va riferita alla categoria delle azioni che formano oggetto della cessione (o delle cessioni) ed è commisurata alla corrispondente parte del capitale sociale. Se invece le diverse categorie di azioni emesse dalle società sono tutte quotate in borsa, o al mercato ristretto, la percentuale si determina considerando tutte le azioni cedute e con riferimento all'intero capitale sociale.

Nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà. Nei casi di costituzione o cessione di usufrutto e di cessione della nuda proprietà, la percentuale ceduta si calcola sulla base della parte del valore nominale delle relative azioni o quote corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà. Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 43 e 45 della legge di registro. In modo analogo si calcola la percentuale nel caso di cessione di diritti d'opzione: in pratica tale percentuale è pari al rapporto fra il valore nominale delle azioni o quote cui dà diritto l'opzione e il capitale sociale risultante dalla deliberazione di aumento.

Le cessioni delle azioni o delle quote acquisite per successione o per donazione, e le relative azioni gratuite ad esse attribuite, vanno escluse anche nella determinazione delle percentuali e del loro superamento.

La legge stabilisce che la percentuale (due, dieci o venticinque per cento), è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nei dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Di conseguenza, in occasione di ogni cessione si devono considerare le precedenti cessioni che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se in periodi d'imposta (anni) diversi, e le relative plusvalenze sono tassabili se le azioni o quote complessivamente cedute superano la percentuale indicata dalla legge (due, dieci o venticinque per cento). A tale fine si tiene conto di tutte le cessioni ricadenti nell'arco dei dodici mesi, ancorché queste, da sole o unitamente ad altre effettuate nei dodici mesi rispettivamente precedenti, abbiano superato la detta percentuale. Si dirà più avanti in quale periodo d'imposta le plusvalenze entrano a comporre il reddito complessivo.

Ai fini di stabilire se nell'arco dei dodici mesi le percentuali indicate dalla legge siano superate, si sommano le cessioni anche di diritti diversi (piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritti di opzione).

Se nei dodici mesi il capitale sociale ha subito variazioni, per determinare se la percentuale è stata superata si sommano le percentuali delle cessioni avvenute nei dodici mesi, ciascuna stabilita con riferimento al capitale esistente alla data in cui ha avuto luogo. Per fare un esempio: se su un capitale di cinque miliardi quotato in borsa vengono cedute azioni del valore nominale di cinquanta milioni (e quindi l'uno per cento) e dopo dieci mesi, essendo nel frattempo il capitale aumentato a dieci miliardi, vengono cedute azioni per centoventi milioni nominali (e, quindi, 1,20 per cento del nuovo capitale), la percentuale ceduta risulta del 2,20 per cento, ed essendo essa superiore al 2 per cento, le plusvalenze derivanti dalle due cessioni sono tassabili. Con il medesimo criterio si procede in caso di riduzione del capitale.

Se nel corso dei dodici mesi si sono verificati eventi che incidono sulla misura della percentuale da superare (quotazione delle azioni o trasformazione della società) si procede ugualmente alla somma delle percentuali delle singole cessioni, ma il presupposto della imposizione si considera verificato se la percentuale complessiva è superiore a quella prevista in relazione alla condizione delle azioni (quotate o no) o alla natura giuridica della società (azionaria o no) al momento dell'ultima cessione. Ad esempio se è ceduto l'1 per cento di azioni non quotate e dopo dieci mesi, essendo nel frattempo intervenuta l'ammissione delle azioni alla quotazione, vengono cedute azioni pari all'1,5 per cento del capitale, la plusvalenza è tassabile perché la percentuale complessivamente ceduta (2,5 per cento) supera la soglia stabilita per le cessioni di azioni quotate.

Elemento temporale

La disciplina esposta non si applica, ai sensi dell'ultima parte della norma legislativa del comma 11, « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione è superiore a cinque anni ».

A questo riguardo si ritiene opportuno chiarire quanto segue:

a) le azioni o le quote sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni o quote già possedute, devono essere riportate alla data di acquisto delle azioni o delle quote dalle quali derivò il diritto di opzione e quindi se l'acquisto delle azioni o delle quote è anteriore al quinquennio, anche le azioni o quote sottoscritte nel quinquennio nell'esercizio del diritto di opzione rimangono escluse dalla nuova disciplina delle plusvalenze. Altrettanto vale, e a maggior ragione, per le azioni o quote assegnate gratuitamente a seguito di aumento gratuito del capitale sociale;

b) la conversione di obbligazioni in azioni costituisce atto di acquisto a titolo oneroso e si deve quindi fare riferimento alla data della conversione e non alla data di acquisto delle obbligazioni convertite;

c) nei casi di riporti a carattere meramente finanziario, come sopra ricordato, si deve fare riferimento alla data originaria di acquisto; e altrettanto per le azioni o quote che abbiano formato oggetto di concambio a seguito di fusioni;

d) il periodo di cinque anni si determina con riferimento alla prima cessione che, pur non superando di per sé la percentuale indicata dalla legge, contribuisca, con altre cessioni che abbiano luogo nei dodici mesi da essa, ancorché oltre i cinque anni, a superare la percentuale;

e) per « ultimo acquisto a titolo oneroso » o per « ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione », si deve intendere l'acquisto (o sottoscrizione) avvenuto nel quinquennio, che da solo o in aggiunta ad acquisti o a sottoscrizioni anteriori al quinquennio e nel loro complesso non superiori alla percentuale, superi la percentuale (due, dieci o venticinque per cento) che costituisce, nelle successive cessioni, il presupposto dell'imposizione. Di conseguenza se la percentuale ceduta era già stata superata con acquisti avvenuti prima del quinquennio, la imposizione avrà luogo, verificandosene i presupposti, soltanto per le azioni o quote cedute che siano state acquistate nel quinquennio. Per fare un esempio, se il 50 per cento del capitale di una società è stato acquistato in data anteriore ai cinque anni dalla cessione (o dalla prima cessione), il fatto che nel quinquennio siano avvenuti ulteriori acquisti non comporta l'attrazione all'imposizione della cessione del 50 per cento acquistato in data anteriore al quinquennio, ma soltanto l'imposizione delle cessioni corrispondenti agli ulteriori acquisti, sempreché ovviamente le cessioni relative a tali ultimi acquisti superino la percentuale. Se invece gli acquisti anteriori al quinquennio non superavano nel loro complesso la percentuale (due, dieci o venticinque per cento), e questa viene superata con acquisti avvenuti nei cinque anni, la cessione comporta la imposizione anche delle plusvalenze relative alle azioni cedute che siano state acquistate prima dei cinque anni;

f) nei casi in cui il cedente possegga azioni o quote in parte derivanti da successione ereditaria o da donazione e in parte da acquisti o da sottoscrizione; o nei casi in cui il cedente abbia azioni o quote acquisite prima dei cinque anni, in misura superiore alle percen-

tuali indicate dalla legge (due, dieci e venticinque per cento), e azioni o quote acquisite nei cinque anni, si deve stabilire quali formano oggetto della cessione. Al riguardo, si ritiene che si debba applicare in via analogica il principio posto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, e considerare quindi cedute per prime le azioni o le quote ultime acquistate. Si ricorda che, come si è esposto sopra (lettera *e*), se gli acquisti a titolo oneroso anteriori ai cinque anni sono inferiori alla percentuale indicata dalla legge, gli acquisti (comprese le sottoscrizioni) avvenuti nel quinquennio che comportano, unitamente agli acquisti precedenti, il superamento della percentuale (o che di per sé sono superiori alla percentuale) comportano l'acquisizione all'imposizione anche delle plusvalenze derivanti dalle azioni o dalle quote cedute che siano state acquistate anteriormente al quinquennio in misura inferiore alla percentuale.

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Le plusvalenze che entrano a comporre il reddito complessivo sono costituite dalla diferenze fra i corrispettivi (prezzo, valore delle azioni ricevute a seguito della permuta o del conferimento, ecc.) e il costo sostenuto per l'acquisto, che è costituito a sua volta dal prezzo corrisposto o dal valore dei beni permutati o conferiti, aumentato di eventuali costi specificamente afferenti alla operazione d'acquisto (quali fissato bollato o eventuali spese di registro).

Per quanto riguarda le azioni o quote gratuite ricevute a seguito di aumento di capitale effettuato dalla società emittente mediante imputazione di riserve, si ritiene che possa essere applicato il criterio già dettato ad altri effetti per il quale le azioni gratuite si aggiungono al numero delle azioni possedute senza aumentarne il costo. Il costo originario va quindi suddiviso tra un maggior numero di azioni (quelle precedentemente possedute e quelle gratuitamente ricevute), ciascuna delle quali avrà uguale costo.

Ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di diritti d'opzione, il costo di questi si determina con riferimento al costo di acquisto delle azioni dalle quali il diritto di opzione deriva ed è costituito dalla parte di tale costo che corrisponde al rapporto tra il prezzo del diritto d'opzione e il valore delle azioni prima della data a decorrere dalla quale il diritto d'opzione può essere esercitato, valore che a sua volta è costituito dal valore delle azioni alla data dalla quale il diritto d'opzione può essere esercitato (e quindi, se si tratta di titoli quotati in borsa, alla data dalla quale i diritti d'opzione e le azioni, oramai prive del diritto d'opzione, vengono quotate separatamente) più il prezzo del diritto d'opzione.

Il metodo esposto può essere espresso anche con la seguente formula:

$$Co = \frac{Ca \times Po}{Va + Po}$$

dove « Co » significa il costo del diritto d'opzione che si vuole stabilire; « Ca » significa il costo dell'azione dalla quale deriva il diritto d'opzione; « Po » il prezzo del diritto d'opzione; « Va » il valore dell'azione dopo lo stacco del diritto d'opzione.

In pratica, supposti un costo dell'azione di 1.200 lire, un prezzo del diritto d'opzione di 500 lire e un valore dell'azione dopo lo stacco dell'opzione di 2.500 lire, il costo del diritto d'opzione risulterà di 200 lire, e quindi la plusvalenza di ogni diritto venduto di 300 lire.

Per quanto riguarda il costo dei diritti reali limitati (usufrutto e nuda proprietà) esso potrà determinarsi riportando proporzionalmente al costo dell'azione o della quota i valori della nuda proprietà o dell'usufrutto determinati secondo i criteri indicati dagli articoli 43 e 45 della legge di registro.

PERIODO D'IMPOSTA NEL QUALE LA PLUSVALENZA CONCORRE A COMPORRE IL REDDITO COMPLESSIVO

L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base della dizione del primo comma (« . . . concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni sono concluse ») stabilisce che la imposizione deve avvenire, ricorrendone i presupposti (soggettivi, oggettivi e temporali) indicati dalla legge, nel periodo di imposta in cui il negozio di cessione è perfezionato, indipendentemente dalla percezione delle somme. Poiché la norma del comma 11 dell'art. 3 del decreto 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, si richiama all'art. 76, il medesimo principio vale anche per le plusvalenze da esso contemplate. Occorrono tuttavia alcuni chiarimenti in merito alle ipotesi di cessioni che avvengano nell'arco dei dodici mesi, secondo quanto si è esposto sopra, ma in periodi d'imposta (anni) diversi.

Se una cessione supera di per sé la percentuale indicata dalla legge, le relative plusvalenze entrano a comporre il reddito nel periodo d'imposta in cui la cessione interviene. Ma se nei dodici mesi precedenti ad una cessione sono avvenute cessioni che non superano la percentuale indicata dalla legge, il presupposto della imposizione si verifica con la cessione che porta a tale superamento; e di conseguenza, anche se le precedenti cessioni, o alcune fra esse, hanno avuto luogo nel precedente periodo d'imposta, la imposizione avverrà anche per esse nel periodo d'imposta in cui la percentuale viene superata, e nel quale si determina così il presupposto dell'imposizione.

DECORRENZA

La disciplina esposta trova applicazione dal 20 dicembre 1984. Essa si applica alle cessioni successive a tale data, anche ai fini della determinazione del periodo di dodici mesi indicato dalla legge. Pertanto, eventuali cessioni anteriori al 20 dicembre 1984 non si cumulano, neppure ai fini delle percentuali, con quelle successive. La disciplina esposta si applica invece indipendentemente dal fatto che le azioni o le quote siano state acquistate (nei cinque anni anteriori alla cessione o alla prima cessione) prima o dopo la data indicata del 20 dicembre 1984.

* * *

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze e gli ispettorati compartimentali ne accusino ricevuta al Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

(4119)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca dei concorsi, per esami, a venti posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale n. 002989 del 12 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1983, registro n. 13, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983, con cui venivano banditi i seguenti concorsi a posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico del Ministero degli affari esteri:

due posti operaio specializzato « monotipista tastierista M »;
due posti operaio specializzato « tipografo compositore S »;
un posto operaio specializzato « tipografo impressore S »;
due posti operaio specializzato « fotoincisore S »;
un posto operaio specializzato « legatore di libri S »;
tre posti operaio qualificato « tipografo compositore OP »;
quattro posti operaio qualificato « litografo incisore OP »;
quattro posti operaio qualificato « litografo stampatore OP »;
un posto operaio qualificato « tipografo impressore OP »;

Considerato che detti concorsi furono banditi in relazione all'allora funzionante sistema tipografico « a piombo »;

Considerato, che a seguito di parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 11 marzo 1985, è stato deciso di procedere ad una sostituzione del sistema di stampa « a piombo » con il sistema « offset »;

Considerato che tale decisione è stata presa non solo in base ad una esigenza tecnica di modernizzazione della tipografia del Ministero degli affari esteri, ma anche al fine di realizzare una maggiore economicità di gestione;

Considerato pertanto che non sono richieste le specializzazioni citate nel bando sovramenzionato;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i concorsi, per esami, a venti posti di operaio in prova nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico. di cui al decreto ministeriale n. 002989 del 12 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1983, registro n. 13, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1985
Registro n. 12 *Esteri, foglio n.* 71

(4125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche (oggi dipartimento di fisica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5.

(4134)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di virologia (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di virologia - viale di Porta Tiburtina, n. 28 - Roma - secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quinta cattedra di clinica chirurgica generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la quinta cattedra di clinica chirurgica generale - istituto di prima clinica chirurgica generale terapia chirurgica - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di clinica chirurgica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di clinica chirurgica - istituto di seconda clinica chirurgica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(4123-4173)

Concorso ad un posto di segretario presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Camerino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(4135)

Avviso di rettifica all'ordinanza ministeriale concernente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1985. (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 10 del 12 gennaio 1985).

Nell'ordinanza ministeriale citata in epigrafe, al quarto capoverso delle premesse, leggasi: « Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. *981*... », anziché: « Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. *918*... ».

(4124)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale a sei posti di operatore trasporti nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 15 aprile 1985, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 dicembre 1982, n. 4819, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 397, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di operatore trasporti in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1981, n. 4294, da conferire nella Lombardia, nonché il decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 4829, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 398 e il decreto ministeriale 14 aprile 1984, n. 5407, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 399, concernenti rettifiche alla graduatoria stessa.

(3994)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto di approvazione della graduatoria del concorso a posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 164 del 13 luglio 1985).

La data del decreto di approvazione della graduatoria citata in epigrafe non è « *6* maggio 1985 » bensì « *16* maggio 1985 ».

(4126)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Errata-corrige al concorso, per esami, a tre posti di ispettore nel ruolo del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 175 del 26 luglio 1985).

Nel titolo del concorso citato in epigrafe, quale appare nel sommario, pag. 5194, della *Gazzetta Ufficiale* predetta, dove è scritto: « ... nel ruolo della carriera direttiva *tecnica* ... », leggasi: « ... nel ruolo della carriera direttiva *amministrativa* ... ».

(4176)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario, amministrativo e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto chirurgo;
due posti di assistente medico - area funzionale di medicina (centro trasfusionale/anatomia ed istologia patologica);
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di farmacista collaboratore;
tre posti di operatore professionale di prima categoria (tecnico radiologia);
trenta posti di operatore professionale di prima categoria (infermiere professionale);
un posto di terapista riabilitazione (fisiochinesiterapista);
due posti di ostetrica;
un posto di direttore amministrativo;
un posto di vice direttore amministrativo;
due posti di collaboratore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo;
quattro posti di operatore tecnico (cuoco).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova-Sestri.

(4094)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'ospedale mauriziano di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio analisi (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina - disciplina: laboratorio);
un posto di aiuto corresponsabile di anestesia e rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione);
un posto di aiuto corresponsabile di medicina nucleare (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina - disciplina: medicina nucleare);
un posto di assistente di ematologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina);
un posto di assistente di anestesia e rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: chirurgia);
un posto di assistente di urologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: chirurgia);
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale chirurgia);
un posto di assistente di angiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina);
un posto di assistente di radiodiagnostica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina);
un posto di coadiutore biologo (ruolo sanitario: profilo professionale - biologi);
due posti di collaboratore biologo (ruolo sanitario: profilo professionale - biologi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti previsti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(4158)

UNITÀ SANITARIA LOCALE DEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA

Concorsi a posti del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, a:

un posto di veterinario dirigente - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di assistente medico di geriatria - area funzionale di medicina (a tempo pieno);
dieci posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

(4211)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio* e ai *rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221